



Adeguamento STATUTO al fine dell'iscrizione del Terzo

Settore (RUNTS) ai sensi del Dlgs 117/17 e ss.mm.ii.

Associazione Culturale A.S.C.C.O.

Istituto di Formazione Vincenzo Ricciardi APS

TITOLO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

ART. 1 – Denominazione sede e durata

Con riferimento all'Atto Costitutivo e Statuto del 20/01/2011 registrato presso l'Agenzia dell'Entrate Ufficio Territoriale di Caserta al n. 979 serie 3 del 04 febbraio 2011 e successive rettifiche, all'iscrizione nel Registro Regione Campania APS decreto n. 952 dell'08/11/2016 fasc 433.2011.3 e al verbale di assemblea del 20 ottobre 2020, si è costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in PIANA DI MONTE VERNA (CE) Via Strada Prov.le 49 km 0,700, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Associazione Culturale A.S.C.C.O. Istituto di Formazione Vincenzo Ricciardi - APS" L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'associazione "Associazione Culturale A.S.C.C.O. Istituto di Formazione Vincenzo Ricciardi - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è apolitica non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'associazione è regolata a norma del Titolo I Cap III,

bu
R
CM
GR

GR

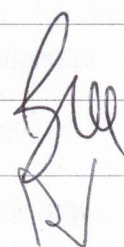
art 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000. L'Associazione ha sede legale ed operativa in Piana di Monte Verna (CE) Via Strada Provinciale 49 Km. 0,700 il trasferimento della sede legale ed operativa non comporta modifica statutaria.

ART. 2 – (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è una realtà locale non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Il settore è quello CULTURALE. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato e di promozione sociale della Cultura, Istruzione, Formazione Professionale, Scolastica Primaria, Secondaria, Alta Formazione, Istruzione Universitaria e di Ricerca, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico dell'Associazione indirizzati al potenziamento del portafoglio delle competenze dell'individuo attraverso l'erogazione di Corsi per il rilascio di Certificazioni (es.: Linguistiche, informatiche, Sicurezza luoghi di lavoro, ecc) Corsi per il rilascio di Qualifiche Professionali Regionali (es: corsi Regionali autofinanziati e Finanziati, Alta formazione ecc), percorsi scolastici parifitari e non per la scuola dell'infanzia, primaria, e secondaria di Primo e secondo Grado (es: nido, infanzia, asilo, scuola primaria, secondaria

di primo e secondo grado, ecc) Corsi di Alta Formazione e Ricerca, Percorsi di studio Accademici e Universitari, (es. Scuola Superiore di Mediazione Linguistica, Università, Istituto di ricerca, ecc) e per l'impiego con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale, la promozione della cittadinanza attiva e della legalità, il contrasto delle condizioni di svantaggio, e di esclusione sociale, lotta contro la discriminazione e intolleranza e violenza di genere dei soggetti vulnerabili/deboli, e al contrasto alle dipendenze, e la collocazione finale al lavoro.

Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, essendo possibile esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore. L'Associazione tuttavia può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, come un tratto essenziale della propria identità. L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità nazionale ed internazionale. L'Associazione è altresì impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario



CM

GR



federale, con una forte dimensione sociale contro ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, e contro la pena di morte e di ogni forma di violenza.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. L'Associazione svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza, promuove e sostiene, soprattutto sul piano formativo e culturale l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Promuove i processi di Orientamento, Formazione scolastica di 1° e 2° livello (es. Asilo, Infanzia, Primaria, scuola superiore di I e II grado, ecc) e di Alta Formazione Universitaria (es: Scuola Superiore di Mediazione Linguistica, Ricerca, Alta formazione, ecc) e per l'impiego, al fine dell'accrescimento della coesione sociale, della crescita ecosostenibile e della valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una

cittadinanza attiva e responsabile, l'orientamento, la ricerca e il collocamento al lavoro dei propri soci. L'Associazione svolge le sue attività in tutte le altre attività di utilità sociale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore.:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, Formazione Professionale Regionale Autofinanziata e Finanziata Alta Formazione e Ricerca, Formazione Universitaria;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

BM
QI
CM
GR

PR

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del

produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

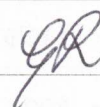
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; Promuovere studi e ricerche nel campo dello sviluppo locale, anche come opera di elaborazione e sensibilizzazione diffusa sulle politiche istituzionali di coesione sociale, di sviluppo economico e di crescita delle persone e delle professioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non



CM



violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

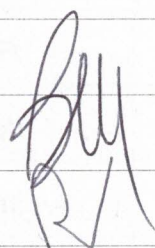
- Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/'99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;

Nello svolgimento di queste attività, l'Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura dello sviluppo locale e dell'innovazione, e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Associazione si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata. Per l'attuazione delle

proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori, aderisce ad organismi internazionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:

- stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, secondo modalità previste da disposizioni esecutive;
- sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Consiglio Direttivo;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;



CM

GR



- struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive;
- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive;
- adozione del logo "**Associazione Culturale A.S.C.C.O. Istituto di Formazione Vincenzo Ricciardi Ascco APS**" nella denominazione dell'associazione ed iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;
- impegno a rispettare i regolamenti in materia di trattamento dei dati personali.

TITOLO II

(I SOCI)

ART. 3 - (Ammissione e numero dei Soci)

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

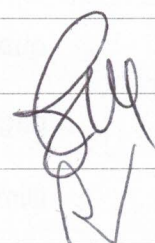
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore e senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualità di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone

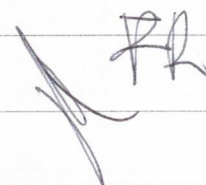
fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, del codice etico dell'Associazione, le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete. Chiunque, senza nessuna distinzione di razza, genere, religione, appartenenza politica e cultura, può iscriversi all'Associazione, l'eventuale decisione di non ammettere l'iscrizione deve essere motivata per iscritto dal Consiglio Direttivo. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 15 giorni. In questo caso l'aspirante socio nei 15 giorni successivi alla notifica di non ammissione ha la facoltà di presentare ricorso al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L'avvenuta iscrizione è comunicata verbalmente al diretto interessato e annotata nel libro degli associati. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- **SOCI FONDATORI:** coloro che sono intervenuti per la costituzione



CM

GR



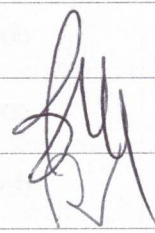
dell'Associazione del 20 Gennaio 2011, hanno diritto di voto sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di socio ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, né al pagamento della quota sociale. Il socio fondatore può recedere dall'Associazione previa richiesta di rinuncia scritta ai sensi dell'art. 5 del presente statuto.

- **SOCI VOLONTARI:** persone fisiche o giuridiche, Enti Pubblici che hanno chiesto ed ottenuto la qualità di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di socio VOLONTARIO è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci volontari è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

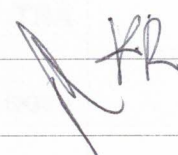
- L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

- **SOCI STUDENTI:** persone fisiche o giuridiche, Enti Pubblici che hanno chiesto ed ottenuto dal Consiglio Direttivo la qualità di Socio Studente per frequentare regolarmente i corsi, seminari, convegni, eventi erogati dall'Associazione. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilita dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, hanno diritto di voto, il loro numero è illimitato;

- **SOCI ONORARI:** persone fisiche o giuridiche, Enti Pubblici di chiara fama, prestigio o alla professionalità che danno lustro all'Associazione che hanno ottenuto la qualità di socio Onorario su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione in assemblea. Sono esonerati dal pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto e di



CM
GR



elettorato attivo e passivo;

- **SOCI SOSTENITORI:** persone fisiche o giuridiche, Enti Pubblici che aiutano l'Associazione tangibilmente con apporto economico diretto o indiretto, che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

- **SOCI SIMPATIZZANTI:** persone fisiche o giuridiche, Enti Pubblici che aiutano l'Associazione ne promuovono e condividono i fini e scopi sociali ma che non partecipano attivamente alle attività dell'associazione. Sono esonerati dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 4 - (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento attraverso formale richiesta motivata da formularsi al Presidente dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- I soci hanno diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 gg dall'appartenenza all'Associazione;
- I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il codice etico dell'Associazione e gli eventuali Regolamenti interni e rispettare il segreto d'ufficio e di riservate e segretezza delle attività dell'Associazione anche dopo la perdita della qualità di socio;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.
- I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno

CM
GR

FR

alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5 - (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, per mancato pagamento o morosità della quota annuale. La qualità di associato si perde anche per esclusione.

In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli obblighi del codice etico, e agli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera della Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste del presente statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta e motivata la sua decisione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 15 gg. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si

mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ART. 6 - (Regolamento disciplinare)

I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare che sono adottati dall'Associazione. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia del Consiglio Direttivo. Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci.

TITOLO III

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

ART. 7 - (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- I Revisori dei conti

ART. 8 - (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un

BM
R/
CM
GR

AR

decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. L'Assemblea è convocata con avviso esposto nella bacheca sociale in sede almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea e con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, SMS telefonico, Whatsapp, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove esiste la carica, o altro componente della Presidenza appositamente delegato.

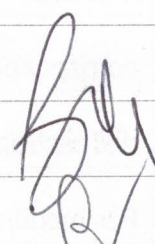
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;
- su proposta del Presidente, elegge la Presidenza e ove previsto il vicepresidente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

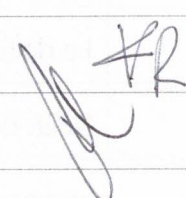
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea



CM

GR



convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 9 - (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- approvare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore, ove previsto;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
- recepire il Regolamento dell'Associazione sul trattamento dei dati personali;
- deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza.

II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea ogni tre anni, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla

AM

CM
GR

TR

nomina, i componenti del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Nell'arco di vigenza del Consiglio Direttivo possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell'Associazione o decadere dalla carica di componente del Consiglio Direttivo stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dall'Assemblea.

II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica, o da altro componente delegato dalla presidenza. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, o e-mail oppure con consegna a mano, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. II Consiglio Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato

condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. E' ammessa la partecipazione a mezzo sistemi elettronici che garantiscano l'identificazione certa del partecipante. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

BM
RJ
CM
GR

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta

PR

all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenza eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- adotta i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei soci: richiamo scritto, sospensione della qualità di associato fino a un massimo di 12 mesi, sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi, espulsione;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 10 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri

componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo ovvero tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- propone la nomina del Direttore, ove previsto, e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;
- nomina procuratori speciali;
- propone al Consiglio Direttivo l'elezione degli altri componenti della Presidenza, e, se lo ritiene, di un vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente, ove esista la carica, o da altro componente della Presidenza indicato dal Presidente.

Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 11 - (Il tesoriere)

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 - (Organo di controllo e Revisore legale dei conti)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

ART. 13 – (Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • quote associative; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • donazioni o lasciti testamentari; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • erogazioni liberali da associati e da terzi; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • entrate derivanti da sponsorizzazioni; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • entrate derivanti da convenzioni; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • contributi dalle associazioni e da altri enti del terzo settore; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • contributi delle organizzazioni ispiratrici; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale (o di volontariato). | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • beni immobili e mobili; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; | |

- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 14 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

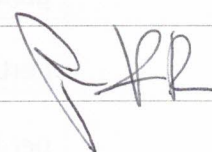
ART. 15 - (Bilancio preventivo)

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 16 - (Bilancio consuntivo)

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nota integrativa e relazione sulla gestione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e una relazione sulle attività svolte. E' documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale, nella relazione sulla gestione o in una annotazione in calce al rendiconto gestionale o nella nota integrativa. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea,


CM
GR



affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione.

Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet.

A tal fine è fatto obbligo a tutte le strutture territoriali, dell'intero sistema a rete, di adottare ed usare l'applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 41 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica.

Pertanto il mancato rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, per le strutture il commissariamento.

ART. 18 - (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo della associazione titolare dei libri. Il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto

ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione delle sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VI

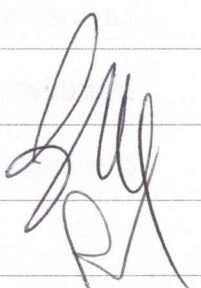
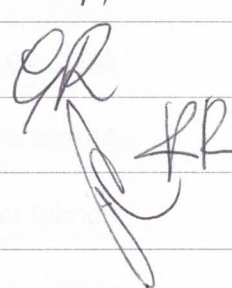
RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA'

ART. 20 - (Disposizioni circa la responsabilità)

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 21 - (Conflitto di interessi e incompatibilità)

Le cariche di Presidente, vicepresidente e di altro componente della Presidenza sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono


CM


rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture dell'Associazione.

Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente (Presidente o Componente di Presidenza o Consiglio Direttivo) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE

ART. 22 - (Politiche di genere e Pari opportunità)

Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%. Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria. La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione della presidenza e deve prevedere l'alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente, per contribuire a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto

azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell'associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - (Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni)

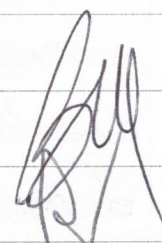
Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal presente statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 24 - (Cambio di sezione nel registro unico nazionale)

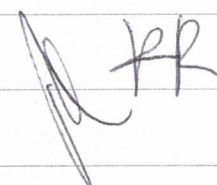
L'eventuale cancellazione dalla sezione di Promozione Sociale e la successiva iscrizione ad altra sezione nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento dell'associazione.

ART. 25 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si



CM



applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. In caso di difformità tra il presente statuto e le norme statutarie dell'Associazione sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.

Piana di Monte Verna, **15 NOV** 2021

Letto, approvato, confermato e sottoscritto. Seguono le firme dei soci:

Mirto Beatrice *Beatrice Mirto*

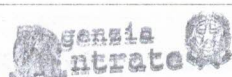
Casella Maria *Maria Casella*

Ricciardi Daniele *Daniele Ricciardi*

Ricciardi Giuliana *Giuliana Ricciardi*

Ricciardi Vincenzo *Vincenzo Ricciardi*

Ricciardi Francesca *Francesca Ricciardi*



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il originale

dell'atto registrato al n. **3305**

Versati diritti per € **ESENTE**

Caserta, **17/4/2024**

[Handwritten signature]

